



Comune di Arielli

Regolamento spese di rappresentanza

Comune di Arielli

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali n. 08

- Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

P.I.: 00199350695

e-mail: comunearielli@comune.arielli.ch.it

sito WEB: www.comune.arielli.ch.it

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 06/10/2020



INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza	pag. 3
Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese	pag. 3
Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza	pag. 4
Art. 5 - Casi di inammissibilità	pag. 4
Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile	pag. 5
Art. 7 - Registro di carico e scarico	pag. 5
Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità	pag. 6
Art. 9 - Entrata in vigore	pag. 6



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Arielli sostenere spese di rappresentanza.

2. Con l'odierna norma, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di Enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente, avvalendosi della Posizione Organizzativa del servizio di supporto agli organi dell'amministrazione, i seguenti soggetti: - il Sindaco; - il Vicesindaco; - gli assessori nell'ambito delle rispettive attribuzioni; - il Presidente del Consiglio dell'Ente con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale.



Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'art. 2 in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- a) ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- b) conferenza stampa, per fini istituzionali, indette dai soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, purché finalizzate a promuovere l'immagine o l'azione dell'ente;
- c) stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali, inserzioni su quotidiani, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni Pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.

Art. 5 – Casi di inammissibilità

1. Non rientrano nelle spese di rappresentanza:

- a) le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
- b) omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
- c) le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del Consiglio Comunale in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli Organi Istituzionali per fini istituzionali;
- d) colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
- e) le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
- f) le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- g) spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari dello Stato in missione ispettiva;
- h) pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;



- i) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- j) spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.

2. Non sono imputabili a spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, al servizio di supporto agli organi dell'Amministrazione.
3. Le spese di rappresentanza sono impegnate, mediante apposito atto, dal Responsabile del servizio competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del PEG.
4. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del servizio competente con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta fiscale).
5. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:
 - l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
 - la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa;
 - l'effettiva esecuzione delle spese; - le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
 - la legittima misura della spesa;
 - la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.
6. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi deve rispettare le relative procedure previste nell'apposito regolamento.

Art. 7 – Registro di carico e scarico

1. Nel caso in cui l'Ente acquisti un certo quantitativo di beni destinati a spese di rappresentanza il relativo Responsabile deve tenere un registro di carico e scarico dei beni allo scopo di dare evidenza dei destinatari degli omaggi.



Art. 8 – Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Per tale scopo viene predisposto alla fine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un apposito prospetto contenente per ogni spesa sostenuta l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.
3. Il prospetto è pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del servizio finanziario dell'Ente.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione che lo approva.